



Artigiani  
Imprenditori  
d'Italia

FITA – Trasporti

# REVISIONE DEL CODICE DELLA STRADA

**MODIFICHE INTRODOTTE DAL 14 DICEMBRE 2024**

**MISURE DI INTERESSE DELL' AUTOTRASPORTO**

**LEGGE 25 NOVEMBRE 2024 N° 177**

(G.U. n° 280 del 29.11.2024)

14 Gennaio 2025

F  
O  
C  
U  
S



## INDICE

### PREMESSA

Pag 3 Nel merito dell'esito finale della riforma del codice della strada

Pag 4 Patrizio Ricci: "Codice della Strada: il solo inasprimento delle sanzioni non aumenta la sicurezza"

### DDL 1086: L'ITER PARLAMENTARE

Pag 5 CNA Fita: le proposte emendative promosse

Pag 6 Appello di CNA Fita ai senatori: "Correggete le storture presenti nel DDL di revisione"

Pag 7 UNATRAS - 2 dicembre 2024: chiede al Ministro Salvini di essere coinvolti nella stesura dei decreti attuativi

### PRIMI CHIARIMENTI OPERATIVI

Pag 9 Ministero dell'Interno, Circolare Prot. n.300/STRAD/1/0000038625.U/2024 del 20 dicembre 2024

### I CONTENUTI: SCHEDE DI SINTESI

Pag 10 Riduzione limiti di età per la guida di veicoli adibiti al trasporto persone

Pag 11 Autovelox

Pag 12 Macchine agricole

Pag 14 Locazione senza conducente – Veicoli per il Trasporto persone

Pag 16 Guida in stato di ebbrezza

Pag 17 Uso del dispositivo alcolock

Pag 18 Guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti

Pag 19 Multe per violazione limiti di velocità - Non si applica il cumulo delle sanzioni

Pag 21 Violazione dei limiti di velocità: cosa cambia

Pag 22 Uso durante la marcia di apparecchi radiofonici

Pag 23 Obbligo dei veicoli pesanti di mantenere la destra, ove vige il divieto di sorpasso

Pag 24 Veicoli adibiti al trasporto di denaro e di valori: niente cronotachigrafo

Pag 25 Accertamento della violazione da remoto

Pag 27 Gli enti di formazione possono tenere corsi extracurricolari di educazione stradale

Pag 28 Sospensione breve della patente

Pag 32 Reato di omicidio stradale

Pag 33 Costi per il servizio di revisione presso la sede delle imprese: Legge 870/1986



## PREMESSA

### NEL MERITO DELL'ESITO FINALE DELLA RIFORMA DEL CODICE DELLA STRADA

**Il 14 dicembre 2024, sono entrate in vigore le disposizioni della legge 25 novembre 2024, n.177, recante “Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285”.**

La **Legge 25 novembre 2024, n. 177**, rappresenta un tentativo di migliorare la sicurezza stradale in Italia, segnando un passo avanti in un percorso legislativo iniziato con il DDL -1086.

Tuttavia, **il suo potenziale impatto avrebbe potuto essere ampliato** se fossero state **considerate con maggiore attenzione le proposte emendative avanzate dagli operatori professionali del settore dell'autotrasporto.**

Questi professionisti, che dedicano migliaia di ore al lavoro su strada e percorrono oltre centomila chilometri all'anno, affrontano quotidianamente le sfide legate alle critiche condizioni della viabilità italiana. **La loro specificità come utenti della strada avrebbe richiesto un'attenzione particolare**, poiché le normative del codice della strada influenzano direttamente non solo la sicurezza, ma anche l'efficienza operativa delle loro imprese.

L'inclusione delle loro istanze avrebbe potuto contribuire a una regolamentazione più equilibrata e mirata, capace di rispondere alle esigenze di sicurezza senza rischiare di compromettere la funzionalità e la competitività del settore.

Durante tutta la fase dibattimentale, **CNA Fita si è operata, purtroppo in maniera vana, per sostenere questa tesi e promuovere proposte emendative che avrebbero potuto migliorare l'esito finale dei lavori.**

A testimonianza dell'impegno profuso, nelle pagine che seguono riportiamo la sintesi delle proposte emendative promosse ed il **comunicato stampa diffuso alla vigilia del passaggio del testo di legge al Senato per la fase finale dei lavori.**

Quindi pur apprezzando l'impegno del Governo, **il nostro giudizio sulle modifiche introdotte, è quello riportato dal Presidente Ricci nel numero di gennaio della rivista TIR e che riproponiamo nella pagina che segue.**



## Codice della Strada: il solo inasprimento delle sanzioni non aumenta la sicurezza

**Patrizio Ricci**  
Vicepresidente  
Comitato Centrale Albo

***“È essenziale promuovere una cultura della responsabilità alla guida, migliorare le infrastrutture prevedere aree di sosta adeguate.***

*La recente revisione del Codice della Strada, entrata in vigore il 14 dicembre 2024, ha suscitato un acceso dibattito riguardo l'efficacia delle sole misure punitive per migliorare la sicurezza stradale.*

*Pur condividendo il principio ispiratore delle modifiche, e sebbene l'inasprimento delle sanzioni possa sembrare una soluzione immediata e necessaria, riteniamo che è fondamentale considerare che la guida responsabile si basa su un insieme complesso di fattori culturali, educativi e infrastrutturali.*

*La sicurezza stradale non può essere garantita semplicemente intimorendo gli utenti della strada con pene più severe. È essenziale promuovere una cultura della responsabilità alla guida, che deve iniziare fin dalla giovane età, attraverso l'educazione e la formazione. La famiglia, la scuola e le istituzioni hanno un ruolo cruciale nell'insegnare il rispetto delle norme e la consapevolezza dei rischi legati alla guida.*

*In aggiunta, per l'autotrasporto professionale, le condizioni infrastrutturali giocano un ruolo determinante nel garantire la sicurezza sulle strade.*

*Manutenzione, programmata e di qualità, delle strade e delle infrastrutture, aree di sosta adeguate e percorsi alternativi sicuri, sono tutti elementi che possono influenzare positivamente il comportamento degli autisti. In particolare, per gli autotrasportatori, che trascorrono gran parte della loro giornata sulla strada.*

*La piena attuazione dell'archivio nazionale delle strade, previsto sin dal lontano 1992, rappresenterebbe un passo avanti significativo, per fornire dati utili per monitorare lo stato di percorribilità delle strade e per pianificare percorsi alternativi in caso di eventi eccezionali.*

*Solo attraverso un approccio integrato, che combini inasprimento delle sanzioni con garanzie di qualità delle infrastrutture e iniziative educative, sarà possibile auspicare a un miglioramento tangibile della sicurezza sulle nostre strade”.*



## LE PROPOSTE EMENDATIVE PROMOSSE DA CNA FITA PER CONTRIBUIRE AD UNA STESURA DEFINITIVA COERENTE CON LE ESIGENZE DELLA CATEGORIA

Nel corso dei lavori parlamentari che hanno preceduto la definitiva approvazione delle modifiche introdotte al codice della strada, **CNA Fita ha promosso proposte emendative (presentate ma rigettate) ed ha rappresentato a diversi parlamentari ed in più audizioni, richieste correttive per alcuni articoli del DDL S. 1086 recante “interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285”.**

L’unica richiesta accolta, è stata quella relativa all’inclusione degli enti di formazione delle associazioni di categoria, tra i soggetti che possono somministrare “corsi extracurricolari di educazione stradale” (art. 4 DDL 1086, demandava tale possibilità esclusivamente alle istituzioni scolastiche). Per il resto tutte le nostre richieste sono state respinte. Di seguito riportiamo la sintesi delle proposte emendative che avevamo avanzato.

REVISIONE DEL CODICE DELLA STRADA - DDL S. 1086 - TESTO ALLA DATA DEL 24 OTTOBRE 2024- PROPOSTE EMENDATIVE			
Articolo DDL S 1086	Contenuto	Proposta	ESITO
4	Sospensione patente per alcune sanzioni e nel caso in cui la patente risulti già decurtata	Escludere la violazione relativa ai tempi di guida e riposo dal novero delle infrazioni che fanno scattare la sospensione (art.174). in subordine chiedevamo che il discrimine tra 7 e 15 giorni di sospensione fossero il possesso di almeno 5 punti e non 10	RESPINTO
5	Corsi extracurricolari di educazione stradale – attribuzione di due punti	Estendere anche agli enti di formazione professionale delle associazioni di categoria la possibilità di somministrare i corsi	APPROVATO
10, co.1, lettera “p”	Accertamento da remoto per mancata revisione	La proposta non riguardava le nuove fattispecie previste dal DDL ma l’esclusione dell’articolo 80 (revisione) già previsto, dal novero degli accertamenti da remoto	RESPINTO
22, co. 3	Obbligo dei veicoli pesanti di mantenere la destra ove vige il divieto di sorpasso	Chiedevamo di non dare attuazione a questa norma o, in subordine, di circoscriverla per un chilometraggio limitato	RESPINTO
24, lettera “b”, punto 3	Aggravamento delle sanzioni previste per le soste e le fermate vietate	Chiedevamo di prevedere l’inasprimento delle sanzioni anche per l’occupazione delle piazzole di carico/scarico (e non soltanto per quelle riservate alla fermata degli autobus e dei mezzi di TPL)	RESPINTO
27, co.1, lettere “a” e “b”	Modalità limitazione della circolazione nei casi in cui risulti necessario ridurre le emissioni	Chiedevamo l’individuazione di un soggetto unico (UPI/ANCI) presso cui riscontrare le tante limitazioni vigenti nei centri urbani d’Italia; avevamo proposto che il preavviso da parte dei comuni fosse di almeno 48 ore anziché di 24	RESPINTO
1, co.2, lettera “a”	Reato di omicidio stradale	Chiedevamo di rivedere l’articolo introducendo un criterio di proporzionalità della sanzione in funzione del grado della colpa	RESPINTO
29	Revisione e guida delle macchine agricole	Chiedevamo di introdurre un disposto cogente per garantire la revisione delle macchine agricole e di uniformarne la periodicità a quelle dei mezzi pesanti; per poterle guidare, chiedevamo di uniformare la patente a quella dei mezzi pesanti	RESPINTO
Sempre in tema di <b>proposte migliorative della riforma</b> del codice della strada, come <b>UNATRAS, il 2 dicembre 2024, abbiamo scritto al Ministro Salvini</b> per chiedere di <b>coinvolgerci nella definizione dei decreti legislativi</b> , con cui confidiamo si possano <b>apportare quelle migliorie atte a risolvere le criticità delle imprese e dei Lavoratori dell’autotrasporto</b> fornendo loro le condizioni di flessibilità necessarie al corretto svolgimento dell’attività professionale.			

**COMUNICATO STAMPA**

**Codice della strada  
Appello di CNA Fita ai senatori: “Correggere le storture  
presenti nel ddl di revisione”**

“Alla vigilia dell’avvio dell’esame a Palazzo Madama del disegno di legge di revisione del Codice della strada ci appelliamo ai senatori per correggere le storture presenti nel testo. In particolare quelle collegate alla durata dei periodi di guida e di riposo, che rischiano di rendere esose, discontinue e inefficienti le attività del trasporto di persone e di merci”. Lo si legge in un comunicato di CNA Fita. Ad allarmare artigiani e piccole imprese del settore soprattutto la cosiddetta “sospensione breve” della patente di guida che scatterebbe nel caso di sfornamento dei tempi di servizio o di riposo, qualora il punteggio attribuito su patente di guida/Carta di qualificazione del conducente risultasse inferiore a venti punti, dunque anche nell’ipotesi di violazione di esigua gravità. Una misura questa che attribuisce alle imprese colpe non loro, determinate dallo stato delle infrastrutture stradali, dalla carenza di adeguate aree di sosta, dalla congestione causata da veri e propri lockdown da manutenzione stradale, che rappresentano le principali criticità che condizionano la guida degli autisti in termini di sicurezza, tempi di percorrenza, velocità commerciale e ora anche il drammatico paradosso della sospensione della patente.

L’obiettivo di CNA Fita rimane l’esclusione della violazione della durata di guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone e di merci dall’applicazione della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida. Ai senatori – conclude il comunicato – chiediamo di ripartire dalle premesse contenute nell’ordine del giorno presentato dalla onorevole Gaetana Russo alla Camera prima firmataria di un emendamento soppressivo purtroppo non approvato.

**Roma, 18 aprile 2024**

**Sede Nazionale**  
Piazza M. Armetta, 9A  
00612 Roma, Italia  
T. +39 06 441 881  
www.cna.it

**Sede di Bruxelles**  
Rue Joseph II, 36-38B  
1000 Bruxelles, Belgio  
T. +32 2 2307429  
bruxelles@cna.it

**Ufficio Comunicazione**  
Pietro Romano (Responsabile)  
Cellulare 3284176077  
Claudio Di Donato (Vice)  
Cellulare 337740595  
Email: ufficio.stampa@cna.it



Roma, 2 dicembre 2024

Al Ministro  
Infrastrutture e Trasporti  
Sen. Matteo Salvini  
[segreteria.ministro@mit.gov.it](mailto:segreteria.ministro@mit.gov.it)

e p.c., Al Viceministro  
Infrastrutture e Trasporti  
On. Edoardo Rixi  
[segreteria.rixi@mit.gov.it](mailto:segreteria.rixi@mit.gov.it)

Al Capo Dipartimento  
Dot.ssa Maria Teresa Di Matteo  
[segreteria.dimatteo@mit.gov.it](mailto:segreteria.dimatteo@mit.gov.it)

Egregio Sig. Ministro,

in occasione degli ultimi eventi associativi, che hanno visto la Sua illustre partecipazione, abbiamo potuto apprezzare l'attenzione del Governo verso il settore dell'autotrasporto merci.

In considerazione di ciò, il coordinamento unitario delle Associazioni nazionali UNATRAS con la presente intende evidenziare la necessità che si riattivvi il Tavolo Autotrasporto presso il Ministero dei Trasporti, per riprendere un confronto serrato sulle problematiche della categoria e sulle questioni rimaste ancora in sospenso rispetto agli impegni assunti nell'ultima riunione col Viceministro On. Rixi.

Come da Lei affermato è necessario sostenere le imprese del comparto, perché è folle immaginare un futuro senza autotrasporto visto che due/terzi delle merci trasportate viaggiano su gomma.

A tal proposito, in materia economica, pur non avendo ancora visto alcuna misura a sostegno in Legge di Bilancio e provvedimenti collegati, siamo a rappresentarle l'urgenza di conoscere gli intendimenti del Governo per sostenere la transizione ecologica del comparto e dare una prospettiva di sviluppo a migliaia di imprese, di cui la stragrande maggioranza medio-piccole, a cominciare dal reperimento di una dotazione finanziaria utile ad accompagnare efficacemente gli operatori negli investimenti per il rinnovo del parco veicolare.

In ambito normativo siamo in attesa di conoscere l'esito delle verifiche che il MIT avrebbe dovuto condurre con le autorità indipendenti in ordine alle norme già predisposte sul rispetto dei tempi di pagamento e sui tempi di attesa al carico e scarico delle merci, temi spinosi che aggravano la sostenibilità finanziaria delle imprese e ne minano l'operatività. A ciò si aggiunge la mancata pubblicazione sul sito MIT dei nuovi valori di riferimento dei costi di esercizio a seguito di revisione operata dagli uffici del Dicastero, di cui ci è stato presentato solo uno schema.



Artigiani  
Imprenditori  
d'Italia

FITA – Trasporti



Così come in materia di codice della strada, nonostante diverse nostre richieste non siano state tenute in considerazione nel testo definitivo approvato dal Senato negli scorsi giorni, siamo sicuri vorrà coinvolgerci al Ministero dei Trasporti per la definizione dei decreti legislativi, con cui confidiamo si possano apportare quelle migliori atte a risolvere le criticità delle imprese e dei lavoratori dell'autotrasporto fornendo loro le condizioni di flessibilità necessarie al corretto svolgimento dell'attività professionale.

Su tali fondamentali questioni e per le altre problematiche collegate, è indispensabile riprendere il confronto intrapreso e cogliamo l'occasione per chiedere una Sua convocazione a stretto giro, onde evitare che si creino eccessive preoccupazioni nella categoria.

Nell'attesa di incontrarci presto, inviamo i più cordiali saluti.

IL PRESIDENTE  
Paolo Legge





## PRIMI CHIARIMENTI OPERATIVI

Con [circolare Prot. n. 300/STRAD/1/0000038625.U/2024 del 20 dicembre 2024](#) il [Ministero dell'Interno](#) ha pubblicato i **primi chiarimenti operativi alle disposizioni della legge 177/2024**, che ha introdotto numerose modifiche al Codice della strada.

La circolare contiene le **prime indicazioni rivolte agli organi di controllo**.

La circolare è **molto corposa**, ed interessa aspetti che attengono a diversi ambiti: infrastrutture, segnaletica, veicoli, condizioni per la guida, norme di comportamento, educazione stradale.

Tra le principali novità introdotte dalla legge, si possono annoverare:

1. **Aumento delle sanzioni:** Le multe per infrazioni gravi sono state aumentate, con l'obiettivo di dissuadere comportamenti pericolosi, come la guida in stato di ebbrezza o l'uso del cellulare durante la guida.
2. **Controlli più severi:** Sono previsti controlli più frequenti e rigorosi da parte delle forze dell'ordine, specialmente in aree ad alto rischio di incidenti.
3. **Promozione della mobilità sostenibile:** La legge incoraggia l'uso di mezzi di trasporto alternativi e sostenibili, come biciclette e mezzi pubblici, per ridurre il traffico e l'inquinamento.
4. **Educazione stradale:** Viene dato maggiore impulso all'educazione stradale nelle scuole, con programmi specifici per sensibilizzare i giovani sui comportamenti sicuri alla guida.
5. **Revisione del codice della strada:** La legge delega il Governo a rivedere e aggiornare il codice della strada, per renderlo più aderente alle esigenze attuali e alle nuove tecnologie, come i veicoli elettrici e autonomi.

Il contenuto della circolare [Prot. n. 300/STRAD/1/0000038625.U/2024](#), rappresenta una illustrazione generale delle modifiche, arricchita con le **prime indicazioni**, non esaustive, **utili all'uniforme applicazione** delle stesse da parte degli organi di polizia stradale.

Per un **approfondimento** delle tematiche, invitiamo pertanto ad una **attenta lettura della circolare richiamata**.

**Nelle pagine che seguono, riportiamo invece una sintesi delle modifiche che, riteniamo, siano di maggior interesse dell'autotrasporto.**

Le schede che abbiamo predisposto, sono riportate **cercando di rispettare l'ordine degli articoli del codice della strada sui quali sono intervenute le modifiche**.



## RIDUZIONE LIMITI DI ETÀ PER LA GUIDA DI VEICOLI ADIBITI AL TRASPORTO PERSONE

L'articolo 9 della Legge n.177, del 25 novembre 2024, **modifica l'articolo 18 del Decreto legislativo n.286 del 21 novembre 2005 prevedendo una riduzione di età per la guida di veicoli adibiti al trasporto persone, nel caso in cui la Carta di Qualificazione del conducente sia stata conseguita a seguito di frequenza di un corso di qualificazione iniziale ORDINARIO della durata di 280 ore e del superamento del relativo esame.**

Nuove regole dal 14 dicembre 2024		Vecchie regole	
L. n.177/24 Art.	Testo	L.286/2005 Art.	Testo
9	<p>All'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, sono apportate le seguenti <b>modificazioni</b>:</p> <p>alla <b>lettera a)</b> sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «<b>Il limite di età è ridotto a 18 anni</b> per guidare, nel territorio dello Stato, <b>veicoli delle categorie di cui alla presente lettera</b> per i servizi con la <b>percorrenza ivi indicata</b>, a condizione che il <b>conducente</b> sia titolare di <b>carta di qualificazione del conducente</b> conseguita a seguito della frequenza di un <b>corso di qualificazione iniziale ordinario</b>, di cui all'articolo 19, comma 2, della durata di 280 ore e del superamento del relativo esame»;</p> <p>alla <b>lettera b)</b> sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «<b>Il limite di età è ridotto a 18 anni</b> per guidare, nel territorio dello Stato, <b>veicoli delle categorie di cui alla presente lettera</b>, a condizione che il <b>conducente</b> sia titolare di <b>carta di qualificazione del conducente</b> conseguita a seguito della frequenza di un <b>corso di qualificazione iniziale ordinario</b>, di cui all'articolo 19, comma 2, della durata di 280 ore e del superamento del relativo esame»;</p> <p>alla <b>lettera c)</b> sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «<b>Il limite di età è ridotto a 20 anni</b> per guidare nel territorio dello Stato, <b>veicoli delle categorie di cui alla presente lettera</b>, a condizione che il <b>conducente</b> sia titolare di <b>carta di qualificazione del conducente</b> conseguita a seguito della frequenza di un <b>corso di qualificazione iniziale ordinario</b>, di cui all'articolo 19, comma 2, della durata di 280 ore e del superamento del relativo esame. Alle medesime condizioni, <b>il limite di età è ulteriormente ridotto a 18 anni per la guida di tali veicoli senza passeggeri</b>».</p>	18	<p><b>L. 286/2005 - Disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attività di autotrasportatore.</b></p> <p>3. Il conducente di un veicolo adibito al trasporto di persone può guidare, a partire da:</p> <p><b>a) 21 anni di età:</b> veicoli delle <b>categorie di patente di guida D e DE</b>, per <b>servizi di linea con percorrenza non superiore a 50 chilometri</b>, a condizione di essere titolare di <b>carta di qualificazione del conducente</b> conseguita a seguito della frequenza di un <b>corso di qualificazione iniziale accelerato</b>, di cui all'articolo 19, comma 2-bis, e <b>del superamento del relativo esame;</b></p> <p><b>b) 21 anni di età:</b> veicoli delle <b>categorie di patente di guida D1 e D1E</b>, a condizione di essere titolare di <b>carta di qualificazione del conducente</b> conseguita a seguito della frequenza di un <b>corso di qualificazione iniziale accelerato</b>, di cui all'articolo 19, comma 2-bis, e <b>del superamento del relativo esame;</b></p> <p><b>c) 21 anni di età:</b> veicoli delle <b>categorie di patente di guida D e DE</b>, a condizione di essere titolare di <b>carta di qualificazione del conducente</b> conseguita a seguito della frequenza di un <b>corso di qualificazione iniziale ordinario</b>, di cui all'articolo 19, comma 2, e del superamento del relativo esame;</p>



## AUTOVELOX

Con la **modifica dell'articolo 45, comma 6, del D.L.gs n.285/1992**, viene specificato che il **regolamento di attuazione del cds deve comunque prevedere l'obbligo di effettuare le verifiche periodiche di funzionalità e di taratura degli apparecchi con funzione metrologica, come ad esempio quelli per l'accertamento automatico delle violazioni dei limiti di velocità.**

Tale modifica viene introdotta in **coerenza con il contenuto della sentenza della Corte Costituzionale n. 113 del 18 giugno 2015, che ha dichiarato l'incostituzionalità parziale del comma in argomento nella parte in cui non prevedeva che tutte le apparecchiature impiegate nell'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità devono essere sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura.**

Nuove regole dal 14 dicembre 2024		Vecchie regole	
L. n.177/24 Art.	Testo	D.L.gs 285/92 Art.	Testo
10	a) all'articolo 45, comma 6, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fermo restando l'obbligo delle verifiche periodiche di funzionalità e di taratura per i dispositivi con funzione metrologica»;	45, co 6	<b>Art. 45. Uniformità della segnaletica, dei mezzi di regolazione e controllo ed omologazioni.</b>  Non previsto



## MACCHINE AGRICOLE

Attraverso la **modifica del comma 1, dell'articolo 57, del codice della strada**, vengono **ampliate le possibilità di impiego e di circolazione su strada delle macchine agricole**.

Oltre all'impiego nelle attività forestali già previsto, le macchine agricole **possono essere altresì impiegate nelle attività indicate nell'art. 2135 cc, cioè:**

- coltivazione del fondo;
- selvicoltura;
- allevamento di animali;
- attività connesse alle precedenti.

Tali attività si esplicitano attraverso la cura, lo sviluppo e la fase di un ciclo biologico (processo di riproduzione e di accrescimento), di carattere vegetale o animale, e che utilizza o può utilizzare:

- il fondo;
- il bosco;
- le acque dolci o salmastre o marine.

Per quanto riguarda le possibilità di **circolazione su strada delle macchine agricole**, argomento qui di interesse in relazione ai controlli da parte degli organi di polizia stradale ai fini della **possibile applicazione delle sanzioni di cui all'art. 82 per l'uso diverso**, oltre alla conferma della possibilità di circolare per il proprio trasferimento ed il trasporto per conto delle aziende agricole e forestale di:

- prodotti o sostanze di uso agrario;
- addetti alle lavorazioni,

**viene introdotta** la possibilità di trasporto delle **attrezzature funzionali alle attività di cui all'art. 2135 codice civile** sopra descritte (coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento animali e attività connesse.

**Nella previgente versione dell'art. 57 era, invece, possibile il trasporto su strada di attrezzature destinate all'esecuzione delle attività agricole e forestali.**



Inoltre, possono essere trasportate persone interessate a conoscere il contesto ambientale e territoriale in cui si svolgono le attività dell'impresa agricola, ma soltanto nell'ambito delle attività di fornitura di beni e servizi di cui al terzo comma dell'art. 2135 codice civile.

Nuove regole dal 14 dicembre 2024		Vecchie regole	
L. n.177/24 Art.	Testo	D.L.gs 285/92 Art.	Testo
29	<p>1. All'articolo 57, comma 1, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Le macchine agricole sono macchine a ruote o a cingoli destinate a essere impiegate nelle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile e nelle attività di gestione forestale e <b>possono, in quanto veicoli, circolare su strada:</b> a) per il proprio trasferimento; b) per il trasporto, per conto delle aziende agricole e forestali, di prodotti, sostanze di uso agrario e attrezzature destinate all'esecuzione delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile e delle attività di gestione forestale; c) per il trasporto di addetti alle lavorazioni nonché, nell'ambito delle attività dirette alla fornitura di beni o servizi ai sensi dell'articolo 2135, terzo comma, del codice civile, per il trasporto di soggetti in visita presso le aziende agricole, interessati a conoscere il contesto ambientale e territoriale in cui si svolgono le attività dell'impresa agricola».</p>	57, co. 1	<p><b>Art. 57. Macchine agricole.</b></p> <p>Non previsto</p>

**Su tale argomento, le nostre richieste erano tese ad introdurre condizioni che equiparassero i titoli professionali necessari per la loro guida, a quelli dei veicoli pesanti.**



## LOCAZIONE SENZA CONDUCENTE – TRASPORTO PERSONE

Le modifiche dell'art. 84 seguono quelle introdotte dal decreto legge 69/2023, e rispondono alla necessità di **estendere anche al trasporto di persone la possibilità di acquisire veicoli in locazione senza conducente (di seguito LSC)** come è previsto nel settore del trasporto merci, **superando la regola previgente che consentiva di acquisire in locazione solo autoveicoli fino a 9 posti.**

Nuove regole dal 14 dicembre 2024		Vecchie regole	
L. n.177/24 Art.	Testo	D.L.gs 285/92 Art.	Testo
30	1. All'articolo 84 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti <b>modificazioni</b> :  a) il <b>comma 3-bis</b> è <b>sostituito</b> dal seguente: «3-bis. L'impresa autorizzata all'esercizio dell'attività di <b>trasporto di persone su strada può utilizzare autobus locati senza conducente</b> sulla base di un <b>contratto di locazione</b> stipulato con un'impresa locatrice stabilita in uno Stato membro dell'Unione europea, a condizione che i suddetti veicoli risultino immatricolati o messi in circolazione conformemente alla legislazione di qualsiasi Stato membro»;	<b>84, co. 3-BIS</b>	<b>Art. 84. Locazione senza conducente.</b>  L'impresa esercente attività di <b>trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente sopra i 9 posti</b> , iscritta al Registro elettronico nazionale e titolare di autorizzazione, <b>può utilizzare</b> i veicoli in proprietà di altra impresa esercente la medesima attività ed iscritta al Registro elettronico nazionale, <b>acquisendone la disponibilità mediante contratto di locazione.</b>
	b) al <b>comma 4</b> :  1) alla <b>lettera b-bis</b> ), le parole: «i veicoli di cui all'articolo 87, comma 2,» <b>sono soppresse</b> ;	<b>84, co. 4.1,</b>  <b>lettera "b-bis"</b>	<b>4. Possono ((...)) essere destinati alla locazione senza conducente:</b>  ((a) i veicoli ad uso speciale, la cui massa complessiva a pieno carico non sia superiore a 6 t));  ((b) i veicoli destinati al trasporto di cose)).  <b>(b-bis) i veicoli, aventi al massimo nove posti compreso quello del conducente, destinati al trasporto di persone, i veicoli di cui all'articolo 87, comma 2*, i veicoli per il trasporto promiscuo, gli autocaravan, le caravan e i rimorchi destinati al trasporto di attrezzature turistiche e sportive)).</b>  * Servizio di linea per trasporto di persone
	2) <b>dopo la lettera b-bis) è aggiunta la seguente: «b-ter) i veicoli, aventi più di nove posti compreso quello del conducente, destinati al trasporto di persone».</b>		Non previsto



## LOCAZIONE SENZA CONDUCENTE – TRASPORTO PERSONE

A tal proposito, la circolare del Min. dell'Interno, Prot. n. 300/STRAD/1/0000038625.U/2024, chiarisce quanto segue.

Le modifiche dell'art. 84 seguono quelle introdotte dal decreto legge 69/2023, e rispondono alla necessità di estendere anche al trasporto di persone la possibilità di acquisire veicoli in locazione senza conducente (di seguito LSC) come è previsto nel settore del trasporto merci, superando la regola previgente che consentiva di acquisire in locazione solo autoveicoli fino a 9 posti.

Infatti, la precedente formulazione del comma 3-bis consentiva all'impresa iscritta al REN e autorizzata all'esercizio di tale attività di cedere in LSC autobus destinati al noleggio con conducente in favore di altre imprese che effettuano la medesima attività, **escludendo la possibilità di cedere in LSC autobus destinati al noleggio senza conducente.**

**Tale limite risulta superato dal combinato disposto del nuovo comma 3-bis, della nuova lettera b-ter del comma 4**, che consente di cedere in LSC tutte le categorie di autobus, anche quelli per noleggio con conducente, **fatte salve le limitazioni di cui si dirà più avanti.**

La nuova disciplina relativa alla locazione di autobus delineata dalle novità normative introdotte deve essere, dunque, **letta considerando tre fattori.** Il primo è relativo alla **tipologia di autobus** che possono essere ceduti in LSC, la seconda è relativa ai **soggetti che possono acquisire autobus in LSC**, la terza è relativa all'**utilizzo degli autobus presi in LSC.**

**1. Gli autobus che possono essere ceduti in locazione sono, pertanto:**

- quelli immatricolati per noleggio con conducente;
- quelli immatricolati per servizio di linea;
- quelli immatricolati per locazione senza conducente.

Esiste un **limite fissato dal nuovo comma 3-bis, che pone come condizione che gli autobus devono risultare immatricolati o messi in circolazione conformemente alla legislazione di qualsiasi Stato membro.** Secondo tale formulazione, analogamente a quanto previsto per il trasporto di merci, **si ritiene che gli autobus possano essere locati solo se immatricolati per uso di terzi**, escludendo, pertanto quelli immatricolati per uso proprio. La limitazione deve essere considerata con riferimento alle regole vigenti in ciascuno Stato membro, che **potrebbero non prevedere una destinazione analoga a quella nazionale: la limitazione cade, quindi, nelle ipotesi in cui lo Stato membro non prevede una distinzione tra uso proprio e uso di terzi.**

**2. I soggetti che possono acquisire autobus in locazione sono:**

- Le imprese autorizzate all'attività di trasporto di persone;
- Gli esercenti il servizio di linea per trasporto di persone.

**3. Gli autobus presi in locazione possono essere utilizzati per le seguenti finalità:**

- Trasporto di persone in noleggio con conducente
- Trasporto di persone in servizio di linea.

Anche in questo caso **non è possibile utilizzare autobus senza conducente per uso proprio.** Infatti, secondo la disciplina di cui all'art. 83 cds sono legittimati ad immatricolare autobus adibiti ad uso proprio solo i proprietari degli stessi, **dimostrando l'esigenza specifica del trasporto in conto proprio che ne legittima l'immatricolazione.**

**Con specifico riferimento alle limitazioni indicate ai punti 1 e 2**, si sottolinea che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con circolare n. 20831 del 29 dicembre 2020, ha previsto la possibilità di cedere autobus in LSC immatricolati in Italia ad uso proprio entro il 31/12/2020, **a favore di imprese che effettuato trasporto passeggeri in noleggio con conducente o in servizio di linea.**

Tale prassi, salvo diversa indicazione che dovesse essere fornita dallo citato Dicastero, **deve ritenersi ancora valida.**

Infine, il nuovo comma 3-bis, **ha esteso la facoltà di acquisire autobus in locazione da qualsiasi impresa avente sede sia sul territorio nazionale che in altri Stati membri dell'Unione europea. Pertanto, non è necessario che l'impresa locatrice debba essere autorizzata all'esecuzione del trasporto passeggeri.**



## GUIDA IN STATO DI EBREZZA

L'articolo 1 della Legge 177/2024, stabilisce che per i soggetti condannati dopo aver riscontrato un **tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l)**, ovvero maggiore a 1,5 grammi per litro (g/l), è sempre disposto che sulla patente di guida siano apposti i codici unionali:

- “LIMITAZIONE DELL’USO – **CODICE 68. NIENTE ALCOL**”
- “LIMITAZIONE DELL’USO – **CODICE 69. LIMITATA ALLA GUIDA DI VEICOLI DOTATI DI UN DISPOSITIVO DI TIPO ALCOLOCK CONFORMEMENTE ALLA NORMA EN 50436**”

Nuove regole dal 14 dicembre 2024		Vecchie regole	
L. n.177/24 Art.	Testo	D.L.gs 285/92 Art.	Testo
1	<p>1. Al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) all'articolo 186, dopo il comma 9-bis sono aggiunti i seguenti: «9-ter. Nei confronti del conducente condannato per i reati di cui al comma 2, lettere b) e c), è sempre disposto che sulla patente rilasciata in Italia siano apposti i codici unionali "LIMITAZIONE DELL'USO - Codice 68. Niente alcool" e "LIMITAZIONE DELL'USO - Codice 69. Limitata alla guida di veicoli dotati di un dispositivo di tipo alcolock conformemente alla norma EN 50436"</p> <p>Tale prescrizione permane sulla patente, salva maggiore durata imposta dalla commissione medica di cui all'articolo 119 in occasione della conferma di validità, per un periodo di almeno due anni nei casi previsti dal comma 2, lettera b), e di almeno tre anni per quelli di cui al comma 2, lettera c), del presente articolo, decorrenti dalla restituzione della patente dopo la sentenza di condanna. In caso di condanna per i reati di cui al comma 2, lettere b) o c), il prefetto dispone l'obbligo della <b>revisione della patente di guida</b>, ai sensi dell'articolo 128, allo scopo di consentire l'adeguamento della patente alla prescrizione di cui al presente comma.</p> <p>9-quater. Le sanzioni previste dal comma 2, lettere a), b) e c), sono <b>aumentate di un terzo nei confronti del conducente che si trovi nelle condizioni di cui al comma 9-ter</b>. Ferme restando le sanzioni previste dall'articolo 125, comma 3-quater, le sanzioni di cui al comma 2, lettere a), b) e c), del presente articolo sono <b>raddoppiate</b> nel caso in cui il <b>dispositivo di blocco</b> di cui all'articolo 125, comma 3-ter, sia stato <b>alterato o manomesso ovvero siano stati rimossi o manomessi i relativi sigilli</b>;</p>	186	<p><b>Art. 186. Guida sotto l'influenza dell'alcool.</b></p> <p>Non previsto</p>

**SANZIONI: Art. 186, comma 2. Chiunque guida in stato di ebbrezza è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato:**

- a) con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma (da € 543 a € 2.170)**, qualora sia stato accertato un **valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l)**. All'accertamento della violazione consegue la sanzione amministrativa **accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi**;
- b) con l'ammenda da euro 800 a euro 3.200 e l'arresto fino a sei mesi**, qualora sia stato accertato un **valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l)**. All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa **accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno**;
- c) con l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, l'arresto da sei mesi ad un anno**, qualora sia stato accertato un **valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l)**. All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa **accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni**. Se il **veicolo appartiene a persona estranea al reato**, la **durata della sospensione della patente di guida è raddoppiata**. La **patente di guida è sempre revocata**, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI, **in caso di recidiva nel biennio**. Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, è **sempre disposta la confisca del veicolo** con il quale è stato commesso il reato, **salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato**. Ai fini del sequestro si applicano le disposizioni di cui all'articolo 224-ter.



## USO DEL DISPOSITIVO ALCOLOCK

Le modifiche dell'art. 125 riguardano l'utilizzo dell'alcolock, la cui disciplina complessiva si ricava dalla lettura combinata delle disposizioni in argomento con le modifiche dell'art. 186 cds che prevedono l'apposizione dei codici unionali relativi alla "Limitazione dell'uso" nr. 68 e nr. 69, sulla patente italiana dei conducenti che hanno subito una condanna per guida in stato di ebbrezza alcolica. Quindi, per la guida in stato di ebbrezza, non cambiano le regole con relativi *tassi alcolemici* e nemmeno le sanzioni conseguenti, ma è previsto che in presenza, sulla patente di guida, congiuntamente (Circ. Min. Interno Prot. prot. n. 300/STRAD/1/0000038625.U/2024 del 20 dicembre 2024), dei codici unionali 68 e 69, ovvero del solo codice unionale 69, sia necessario installare l'ALCOLOCK. Bisognerà però attendere il decreto attuativo con tutte le specifiche tecniche. Di conseguenza già all'eccedere dello 0,8 g/l, il conducente se condannato avrà tolleranza zero, potendo guidare solo veicoli delle categorie internazionali M o N e solo se su questi veicoli è stato installato, a proprie spese, un dispositivo, munito di sigilli, che impedisca l'avviamento del motore in caso di tasso alcolemico rilevato superiore a zero. Nonostante la disposizione sia entrata in vigore il 13 dicembre 2024, per la sua effettiva applicazione si dovrà tuttavia attendere un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro il 14 giugno 2025, che determinerà le caratteristiche del dispositivo di blocco, le modalità di installazione e le officine autorizzate a procedere. Circostanza questa che sembra comunque essere in linea con il fatto che le prime reali applicazioni della prescrizione non potrebbero comunque avvenire prima dei 6 mesi previsti per la predisposizione del decreto, essendo necessario prima un provvedimento di condanna per apporre il codice e quindi per imporre la necessità di alcolock.

Nuove regole dal 14 dicembre 2024		Vecchie regole	
L. n.177/24 Art.	Testo	D.L.gs 285/92 Art.	Testo
3	<p>1. Al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p><b>a) all'articolo 125, dopo il comma 3-bis sono inseriti i seguenti:</b></p> <p>«<b>3-ter.</b> I titolari di patente rilasciata in Italia, recante i <b>codici unionali "LIMITAZIONE DELL'USO - Codice 68. Niente alcool" e "LIMITAZIONE DELL'USO - Codice 69. Limitata alla guida di veicoli dotati di un dispositivo di tipo alcolock conformemente alla norma EN 50436"</b>, di cui all'allegato I alla direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, <b>possono guidare, nel territorio nazionale, veicoli a motore delle categorie internazionali M o N solo se su questi veicoli è stato installato, a loro spese, ed è funzionante un dispositivo che impedisca l'avviamento del motore nel caso in cui il tasso alcolemico del guidatore sia superiore a zero. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare ai sensi dell'articolo 75, comma 3-bis, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono determinate le caratteristiche del dispositivo di blocco, le modalità di installazione e le officine</b> che svolgono le attività di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122, <b>autorizzate al montaggio dello stesso.</b> Ogni dispositivo deve essere munito di un sigillo che ne impedisca l'alterazione o la manomissione dopo l'installazione.</p> <p><b>3-quater.</b> Fuori dei casi previsti dall'articolo 186, il titolare di <b>patente di guida recante i codici unionali relativi a "LIMITAZIONE DELL'USO - Codice 68. Niente alcool" e "LIMITAZIONE DELL'USO - Codice 69. Limitata alla guida di veicoli dotati di un dispositivo di tipo alcolock conformemente alla norma EN 50436"</b>, di cui all'allegato I alla direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, <b>che circola su strada in condizioni diverse da quelle indicate dai medesimi codici unionali, è soggetto alle sanzioni di cui ai commi 3 e 5 del presente articolo.</b> Le stesse sanzioni, <b>in misura doppia</b>, si applicano quando il titolare di patente italiana sulla quale sono stati apposti i citati codici unionali 68 e 69 <b>circola nel territorio nazionale alla guida di un veicolo a motore sprovvisto del dispositivo di blocco di cui al comma 3-ter ovvero con dispositivo alterato, manomesso, non funzionante o dal quale siano stati rimossi i prescritti sigilli apposti al momento dell'installazione».</b></p>	125	<p><b>Art. 125.</b> <b>Gradualità ed equivalenza della patente di guida.</b></p> <p>Non previsto</p>

### SANZIONI – ART. 125, COMMI 3 E 5:

**3.** Fermo restando quanto previsto dal comma 4, chiunque, munito di patente di guida recante un codice unionale o nazionale relativo a "MODIFICHE DEL VEICOLO", conduce un veicolo o **circola in condizioni diverse da quelle indicate dai predetti codici, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da € 158 a € 638)).**

**5.** Dalle violazioni di cui ai commi 3 e 4 consegue la **sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a sei mesi**, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.



## GUIDA DOPO AVER ASSUNTO SOSTANZE STUPEFACENTI

La circolare Prot. n. 300/STRAD/1/0000038625.U/2024 del 20 dicembre 2024, con il quale il Ministero dell'Interno fornisce i primi chiarimenti in materia, spiega che l'art. 187, recante "guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti", è stato oggetto di una profonda revisione che ha modificato sia il titolo di reato, sia le modalità di accertamento dello stesso e ha introdotto meccanismi cautelari e sanzionatori di maggior rigore in coerenza con la particolare pericolosità della condotta.

La prima novità riguarda il titolo del reato che emerge già dalla lettura della rubrica dell'art. 187 che ora reca la formulazione "Guida dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti". Diversamente dalla precedente previsione normativa che richiedeva la sussistenza di due concomitanti elementi per la configurabilità del reato, a seguito della modifica è sufficiente acquisire la prova dell'assunzione della sostanza PRIMA DELLA GUIDA.

Nulla è, invece, cambiato in merito alla quantità di sostanza stupefacente o psicotropa che deve essere assunta o rinvenuta nell'organismo ai fini della punibilità della condotta: come la precedente formulazione, anche la nuova norma non prevede un limite quantitativo oltre il quale il conducente può essere considerato positivo. Per rispondere del reato di cui all'art. 187 è sufficiente che, a seguito di accertamenti analitici di secondo livello effettuati su campioni di liquidi biologici, vengano rinvenute molecole di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Nuove regole dal 14 dicembre 2024		Vecchie regole	
L. n.177/24 Art.	Testo	D.Lgs 285/92 Art.	Testo
1	<p>b) all'articolo 187:</p> <p>8) il comma 6 è sostituito dal seguente:</p> <p>«6. Il prefetto, sulla base dell'esito degli accertamenti analitici di cui al comma 2-bis ovvero della certificazione rilasciata dalle strutture sanitarie di cui ai commi 3, 4 e 5, dispone in ogni caso che il conducente titolare di patente di guida che ha <b>guidato dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope</b> si sottoponga alla visita medica di cui all'articolo 119, comma 4, che deve avvenire nel termine di sessanta giorni, e dispone, in via cautelare, la sospensione della patente fino all'esito dell'esame di revisione, che deve avvenire nel termine e con le modalità indicati dal regolamento.</p> <p>11) la rubrica è sostituita dalla seguente: «<b>Guida dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti</b>».</p> <p>Comma 1. Chiunque guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope è punito con l'ammenda da euro 1.500 ad euro 6.000 e l'arresto da sei mesi ad un anno. All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente è raddoppiata</p>	187	<p><b>Art. 187. Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti</b></p> <p>Era necessario dimostrare sia la presenza di droghe nel corpo che uno stato di alterazione psico-fisica durante la guida per applicare sanzioni</p>



## MULTE PER VIOLAZIONE LIMITI DI VELOCITÀ: NON SI APPLICA PIÙ IL CUMULO DELLE SANZIONI

In caso di **più violazioni nella stessa ora** e su una strada di competenza di uno stesso ente, **non si applicherà più il cumulo delle sanzioni.**

Nuove regole dal 14 dicembre 2024		Vecchie regole	
L. n.177/24 Art.	Testo	D.L.gs 285/92 Art.	Testo
10	<p><b>b) all'articolo 142, dopo il comma 6-bis è inserito il seguente:</b></p> <p>«<b>6-ter.</b> Nei casi di accertamento, con le modalità di cui ai commi 6 e 6-bis ( <b>autovelox, registrazioni cronotachigrafo</b>), di più violazioni dei commi 7, 8, 9 o 9-bis (<b>limiti di velocità</b>) del presente articolo, <b>commesse dallo stesso veicolo in tratti stradali ricadenti nella competenza del medesimo ente e IN UN PERIODO DI TEMPO NON SUPERIORE A UN'ORA</b>, si applicano, se più favorevoli, <b>le sanzioni amministrative previste per la violazione più grave aumentate di un terzo.</b> Il periodo di tempo di cui al primo periodo <b>decorre dal momento in cui è stata commessa la violazione accertata per prima.</b> Si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 198-bis»;</p>	142	<p><b>Art. 142. Limiti di velocità.</b></p> <p>Non previsto</p>
	<p><b>MODALITÀ PER USUFRUIRE DELL'UNIFICAZIONE DELLE SANZIONI – Circ Min. Interno Prot. n. 300/STRAD/1/000038625.U/2024 del 20 dicembre 2024</b></p> <p>Fatte le predette precisazioni, si sintetizzano le <b>procedure di cui all'art. 198-bis, che riguardano anche l'applicazione delle disposizioni introdotte nell'art. 142:</b></p> <p><b>All'unificazione non può procedere direttamente l'organo accertatore, anche se ha accertato tutte le violazioni commesse, ma deve essere attivata dal trasgressore informando il comando che ha accertato la violazione più grave che si intende estinguere inviando una richiesta formale;</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>L'attivazione della procedura deve avvenire entro 120 giorni dalla prima notifica ricevuta dal trasgressore</b> di una delle violazioni ricomprese tra quelle <b>commesse nell'arco di 1 ora</b>, anche se non riferita alla violazione più grave;</li> <li>- <b>Il pagamento</b> della sanzione pecuniaria della violazione più grave aumentata di un terzo <b>deve essere fatto entro 100 giorni dalla prima notificazione ricevuta</b> di cui al punto precedente;</li> <li>- <b>Il pagamento</b> della sanzione di cui al punto precedente <b>deve essere fatto a favore del comando che ha accertato la violazione</b> che si vuole estinguere (quella più grave se di tipo diverso, quella notificata per prima se dello stesso tipo) comprensiva delle spese di notifica e accertamento se dovute;</li> <li>- <b>Il pagamento</b> di cui al punto precedente può essere eseguito <b>anche in più di una volta (ma comunque entro i 100 giorni predetti)</b>, integrando l'importo dovuto per raggiungere la somma effettivamente dovuta;</li> <li>- <b>Se il trasgressore ha già provveduto al pagamento di una o più dei verbali</b> che possono essere oggetto di unificazione, <b>può chiederne il rimborso;</b></li> <li>- <b>Il trasgressore deve inviare richiesta di archiviazione ai comandi che hanno accertato le violazioni diverse da quella più grave da estinguere, allegando prova del pagamento della sanzione più grave aumentata di un terzo, e prova del pagamento delle spese di accertamento e notifica, se dovute, dei verbali per i quali si chiede l'archiviazione;</b></li> </ul>		



**UNA SOLA SANZIONE PER CIASCUN GIORNO DI CALENDARIO**

Nuove regole dal 14 dicembre 2024		Vecchie regole	
L. n.177/24 Art.	Testo	D.L.gs 285/92 Art.	Testo
10	<p>e) all'articolo 198, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:</p> <p>«2-bis. Fuori dei casi di cui all'articolo 198-bis, quando <b>più violazioni delle medesime disposizioni degli articoli 6 e 7 sono accertate, senza contestazione immediata, nella stessa zona a traffico limitato, nella stessa area pedonale urbana ovvero sul medesimo tratto di strada soggetto a una stessa limitazione o a uno stesso divieto, attraverso dispositivi di controllo da remoto delle violazioni</b>, di cui all'articolo 201, si applica una sola sanzione per <b>ciascun giorno di calendario</b>, anche nel caso in cui siano previste limitazioni del traffico solo in determinate fasce orarie nella medesima giornata nonché' nel caso in cui una fascia oraria di vigenza termini il giorno successivo.</p>	198	<p><b>Art. 198. Più violazioni di norme che prevedono sanzioni amministrative pecuniarie.</b></p>
	<p><b>MODALITÀ PER USUFRUIRE DELL'UNIFICAZIONE DELLE SANZIONI – Circ Min. Interno Prot. n.300/STRAD/1/0000038625.U/2024 del 20 dicembre 2024</b></p> <p>Con il nuovo comma 2-bis il principio del <b>cumulo giuridico delle sanzioni</b> viene esteso alle ipotesi in cui vengono <b>commesse più violazioni delle medesime disposizioni contenute negli artt. 6 e 7 cds accertate con appositi dispositivi senza contestazione immediata</b>, nella stessa <b>zona a traffico limitato, nella stessa area pedonale urbana</b> ovvero sul <b>medesimo tratto di strada soggetto a una stessa limitazione o a uno stesso divieto</b>.</p> <p>In tali ipotesi si applica <b>una sola sanzione per ciascun giorno di calendario</b>.</p> <p><b>La norma non chiarisce però quale procedura debba essere adottata per l'applicazione del cumulo.</b></p> <p>Si ritiene di dover <b>escludere la procedura di cui all'art. 198-bis perché non espressamente richiamata come avviene, invece, nell'art. 142, comma 6-ter.</b></p> <p>Trattandosi di violazioni che sono circoscritte ad un ristretto ambito territoriale, generalmente l'accertamento di tutte le violazioni ascrivibili al cumulo sono <b>accertate dallo stesso organo di polizia stradale</b>.</p> <p>In questi casi, si ritiene che per ragioni di semplificazione ed economia amministrativa, <b>si possa omettere di redigere tutti verbali relativi agli illeciti accertati, limitandosi a redigerne solo uno.</b></p> <p>Pertanto, poiché le violazioni sono accertate da remoto con dispositivi di controllo, <b>si potrà procedere bloccando automaticamente tutti gli accertamenti successivi al primo</b> che sarà oggetto di verbalizzazione e notifica, ovvero, <b>qualora i successivi illeciti fossero stati già accertati, procedere con l'annullamento degli stessi in autotutela senza redigere i relativi verbali.</b></p> <p>Quando, invece, le violazioni sono <b>accertate da diversi organi di polizia stradale</b>, non potendo trovare applicazione le procedure precedentemente descritte.</p> <p><b>Grava sull'interessato che ha ricevuto la notifica dei verbali di contestazione l'onere di attivarsi chiedendo l'archiviazione.</b></p>		Non previsto



## VIOLAZIONI DEI LIMITI DI VELOCITÀ: COSA CAMBIA

L'articolo 4 della Legge n.177/2024, modifica il comma 8, dell'articolo 142 del C.d. S., ed introduce un'ipotesi di recidiva per le violazioni dei limiti di velocità (tra 11 km/h e 40 km/h oltre il limite previsto) commesse nell'arco di un anno all'interno del centro abitato.

La fattispecie prevede l'applicazione di una sanzione pecuniaria più grave oltre alla sanzione accessoria della sospensione della patente da quindici a trenta giorni.

Nuove regole dal 14 dicembre 2024		Vecchie regole	
L. n.177/24 Art.	Testo	D.L.gs 285/92 Art.	Testo
4	<p>3. Al codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) all'articolo 142, comma 8, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:</p> <p>«Se la violazione è commessa all'interno del centro abitato e per almeno due volte nell'arco di un anno, si applicano la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 220 a euro 880 e la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici a trenta giorni»</p>	142	<p><b>Art. 142. Limiti di velocità.</b></p> <p>7. Chiunque non osserva i limiti minimi di velocità, ovvero supera i limiti massimi di velocità di non oltre 10 km/h, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 42 a € 173</p> <p>8. Chiunque supera di oltre 10 km/h e di non oltre 40 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 173 a € 694.</p> <p>9. Chiunque supera di oltre 40 km/h ma di non oltre 60 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 543 a € 2.170. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi.</p> <p>9-bis. Chiunque supera di oltre 60 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 845 a € 3.382. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei a dodici mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.</p>

Le sanzioni per violazioni dei limiti di velocità dal 14 dicembre 2024, sono pertanto le seguenti

Nuove regole	Vecchie regole
In caso di superamento fino a 10 km/h oltre il limite le regole non cambiano	Multa da 42 a 173 euro e nessuna decurtazione di punti patente
Per superamento del limite tra 11 e 40 km/h oltre il limite, la multa, come prima, è compresa tra 173 e 694 euro ma la decurtazione di punti patente sale a 5 punti se la violazione avviene nei centri abitati. Se la violazione è commessa all'interno del centro abitato e per almeno due volte nell'arco di un anno, si applicano la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 220 a euro 880 e la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici a trenta giorni	Multa da 173 a 694 euro e decurtazione di 3 punti dalla patente
Per superamento tra 41 e 60 km/h oltre il limite le sanzioni restano invariate da 543 a 2.170 euro, 6 punti e sospensione della patente da 1 a 3 mesi che si estende anche ai neopatentati (primi 3 anni di patente) per infrazioni fuori dai centri abitati.	Multa da 543 a 2.170 euro, decurtazione di 6 punti dalla patente e sospensione della patente da 1 a 3 mesi
Per superamento di oltre 60 km/h rispetto al limite, le regole non cambiano: multa da 845 a 3.382 euro, decurtazione di 10 punti dalla patente e sospensione della patente da 6 a 12 mesi	Multa da 845 a 3.382 euro, decurtazione di 10 punti dalla patente e sospensione della patente da 6 a 12 mesi



**USO DURANTE LA MARCIA DI APPARECCHI RADIOTELEFONICI (smartphone, computer portatili, notebook, tablet e dispositivi analoghi che comportino anche solo temporaneamente l'allontanamento delle mani dal volante)**

Con la **modifica dell'art. 173, comma 3-bis** sono state **inasprite le sanzioni per l'uso scorretto di apparecchi telefonici** e digitali attraverso **l'aumento della sanzione pecuniaria e l'introduzione della sanzione accessoria della sospensione della patente già alla prima violazione**. Gli aumenti interessano anche l'ipotesi di **recidiva nel biennio** per cui sono previsti un **aumento della sanzione pecuniaria** e un **periodo più lungo di sospensione della patente**.

La **legge 177/2024** ha modificato anche la **tabella dei punteggi di cui all'art. 126-bis cds** con riferimento alle violazioni disciplinate dall'art. 173. Ora si prevede una **decurtazione di 8 punti per la violazione del comma 3, relativa al mancato utilizzo di lenti o altri apparecchi prescritti**. Per la violazione relativa **all'uso scorretto del telefono** o di altri apparecchi di cui al comma 3-bis, è stata **mantenuta la decurtazione di 5 punti alla prima violazione, ed è stata aumentata a 10 punti nel caso di recidiva**.

Nuove regole dal 14 dicembre 2024		Vecchie regole	
L. n.177/24 Art.	Testo	D.L.gs 285/92 Art.	Testo
4	<p>all'articolo 173, comma 3-bis: 1) al primo periodo, le parole: «da euro 165 a euro 660» sono sostituite dalle seguenti:</p> <p>1) «da euro 250 a euro 1.000 e alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici giorni a due mesi»;</p> <p>2) il secondo periodo è sostituito dal seguente:</p> <p>«Qualora lo stesso soggetto compia un'ulteriore violazione nel corso di un biennio, si applicano la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 350 a euro 1.400 e la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi»</p> <p>c) alla tabella dei punteggi prevista all'articolo 126-bis, il capoverso «Art. 173» è sostituito dal seguente: «Art. 173, comma 3-8; Comma 3-bis, primo periodo - 5; Comma 3-bis, secondo periodo - 10». Capo II</p>	173, co. 3-bis	<p><b>Art. 173. Uso di lenti o di determinati apparecchi durante la guida</b></p> <p>3-bis. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 165 a € 660. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi, qualora lo stesso soggetto compia un'ulteriore violazione nel corso di un biennio.</p>

## OBBLIGO DEI VEICOLI PESANTI DI MANTENERE LA DESTRA, OVE VIGE IL DIVIETO DI SORPASSO

L'articolo 22, comma 3, della Legge 25 novembre 2024, n. 177,

Nei tratti autostradali in cui **vige il divieto di sorpasso di cui all'articolo 148, comma 14** (14 = è vietato il sorpasso ai conducenti di **veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5 t**, oltre che nei casi sopra previsti, anche nelle strade o tratti di essa in cui il divieto sia imposto dall'apposito segnale), qualunque sia il numero di corsie per carreggiata e salva diversa segnalazione, ai conducenti di veicoli per cui vale il predetto divieto **è fatto obbligo di impegnare unicamente la corsia più vicina al margine destro della carreggiata.**

Nuove regole dal 14 dicembre 2024		Vecchie regole	
L. n.177/24 Art.	Testo	D.L.gs 285/92 Art.	Testo
22	<p>3. <b>All'articolo 176, comma 9</b>, del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:</p> <p>«Nei tratti autostradali in cui <b>vige il divieto di sorpasso di cui all'articolo 148, comma 14, qualunque sia il numero di corsie per carreggiata</b> e salva diversa segnalazione, ai conducenti di veicoli per cui vale il predetto divieto <b>è fatto obbligo di impegnare unicamente la corsia più vicina al margine destro della carreggiata</b>».</p>	176	<p><b>Art. 176.</b> <b>Comportamenti durante la circolazione sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali.</b></p> <p>Non previsto</p>

Per ovviare a pericolose frustrazioni ( si pensi, ad esempio, all'autostrada A22 dove, per 330 chilometri, vige il divieto di sorpasso per i veicoli adibiti al trasporto di cose di massa a pieno carico superiore a 7,5 tonnellate), che potrebbero riflettersi sulla guida e degenerare in situazioni che peggiorano le condizioni di sicurezza nella circolazione stradale, avevamo chiesto di NON dare attuazione alla previsione che prevede per i mezzi pesanti il mantenimento rigoroso della destra nei tratti di strada ove vige il divieto di sorpasso. In subordine avevamo chiesto di introdurlo soltanto nei casi in cui il divieto di sorpasso è circoscritto ad un chilometraggio limitato tale da evitare un pericoloso stress da incolonnamento.



## VEICOLI ADIBITI AL TRASPORTO DI DENARO E DI VALORI

Per i veicoli che effettuano trasporti di denaro o di valori, la Legge n.177/2024, ha previsto l'esclusione dall'obbligo di circolare provvisti di cronotachigrafo.

Nuove regole dal 14 dicembre 2024		Vecchie regole	
L. n.177/24 Art.	Testo	D.L.gs 285/92 Art.	Testo
31	<p>1. In conformità alle disposizioni di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera m), del regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, l'articolo 179, comma 1, primo periodo, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, non si applica ai veicoli speciali adibiti al trasporto di denaro o di valori nel territorio nazionale.</p>	<p>179, co.1, primo periodo</p>	<p><b>Art. 179. Cronotachigrafo.</b></p> <p>1. Nei casi previsti dal regolamento (CEE) n. 3821/85 e successive modificazioni, i veicoli devono circolare provvisti di cronotachigrafo, con le caratteristiche e le modalità d'impiego stabilite nel regolamento stesso. Nei casi e con le modalità previste dalle direttive comunitarie, i veicoli devono essere dotati altresì di limitatore di velocità.</p>



## ACCERTAMENTO DELLA VIOLAZIONE DA REMOTO

Con la **modifica dell'articolo 201, lettera g-bis) del comma 1-bis**, è stato ampliato il novero delle violazioni che possono essere accertate da remoto con dispositivi omologati o approvati.

Rispetto alle ipotesi previste in precedenza (Articoli: 80, 141, 143 commi 11 e 12, 167,170, 171, 193, 213 e 214), sono **state aggiunte** quelle relative agli artt. 10, 40, comma 11, 61, 62, 72, 78, 147, commi 2-bis e 3, 158, limitatamente al divieto di fermata e alla **violazione della sosta riservata nei soli casi previsti dall'articolo 7, comma 1, lettera d)**, 216 e 217.

Rispetto a questo argomento, nella fase dei lavori parlamentari, **avevamo proposto di escludere l'articolo 80 (revisione)** già previsto, dal novero degli accertamenti da remoto.

L'esigenza deriva dal fatto che, nonostante la revisione del veicolo sia scaduta, essi **possono circolare fino alla data prevista per la visita e prova cosa**; circostanza questa **che l'accertamento da remoto non considera e pertanto scatta la sanzione che seppur contestabile, rappresenta comunque una perdita di tempo per l'azienda.**

Nuove regole dal 14 dicembre 2024		Vecchie regole	
L. n.177/24 Art.	Testo	D.L.gs 285/92 Art.	Testo
10	<p><b>f) all'articolo 201:</b> <b>1) al comma 1-bis, la lettera g-bis) è sostituita dalla seguente:</b></p> <p>«g-bis) accertamento delle violazioni di cui agli articoli 10, 40, comma 11, 61, 62, 72, 78, 79, <b>80</b>, 141, 143, commi 11 e 12, 146, comma 3, 147, commi 2-bis e 3, 158, limitatamente al divieto di fermata e alla violazione della sosta riservata nei soli casi previsti dall'articolo 7, comma 1, lettera d), 167, 170, 171, 193, 213, 214, 216 e 217, per mezzo di dispositivi o apparecchiature di rilevamento approvate od omologate ai sensi di appositi regolamenti adottati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno.</p>	201	<p><b>Art. 201. Notificazione delle violazioni.</b></p> <p>g-bis) accertamento delle violazioni di cui agli articoli 80, 141, 143, commi 11 e 12, 146, 167, 170, 171, 193, 213 e 214, per mezzo di appositi dispositivi o apparecchiature di rilevamento.</p>



### **NUOVE CASISTICHE DI INFRAZIONI ACCERTABILI DA REMOTO:**

- Veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità
- Precedenza ai pedoni e ciclisti in corrispondenza degli attraversamenti pedonali o ciclabili
- Sagoma limite dei veicoli
- Massa limite dei veicoli
- Dispositivi di equipaggiamento dei veicoli a motore e dei rimorchi
- Caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione e aggiornamento della carta di circolazione
- Regole di comportamento ai passaggi a livello

Tutte le ipotesi di divieto di fermata disciplinate dall'art. 158 (si rammenta che il divieto di fermata imposto dal segnale stradale è sanzionato ai sensi dell'art. 7 e, quindi, è escluso dall'ipotesi in argomento). Inoltre, il divieto di sosta negli spazi riservati previsti dall'art. 7, comma 1, lettera d), limitatamente alle ipotesi in cui la sosta in tali spazi è sanzionata dall'art. 158. Infatti, tra gli spazi di sosta riservata nella citata lettera d), sono sanzionate dall'art. 158 solo quelle relative ad alcune delle ipotesi elencate nel citato art. 7, e, cioè, sosta negli stalli rosa, sosta negli stalli riservati ai disabili, sosta negli stalli riservati ai veicoli elettrici o veicoli elettrici in ricarica, sosta negli stalli riservati allo stazionamento e alla fermata dei veicoli adibiti al trasporto scolastico.

- Circolazione con documenti o targa ritirati
- Circolazione con carta di circolazione sospesa.



### GLI ENTI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE POSSONO TENERE CORSI EXTRACURRICOLARI DI EDUCAZIONE STRADALE

Le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado statali e paritarie, organizzano **corsi extracurricolari di educazione stradale**; la partecipazione a tali corsi da diritto all'attribuzione, al momento del rilascio della patente, del credito di due punti.

Tra i **sogetti erogatori di tali corsi**, individuati con apposito decreto da emanare entro 60 giorni dal 14.12.2024, sono contemplati anche gli **enti di formazione professionale**.

Nuove regole dal 14 dicembre 2024		Vecchie regole	
L. n.177/24 Art.	Testo	D.L.gs 285/92 Art.	Testo
5	<p>1. All'articolo 230 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente:</p> <p>«2-ter. La partecipazione a corsi extracurricolari di educazione stradale organizzati dalle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado statali e paritarie determina l'attribuzione, all'atto del rilascio della patente, del credito di due punti ai sensi dell'articolo 126-bis sulle tipologie di patenti di cui all'articolo 115, comma 1, lettere b) e c). Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'interno, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuati i <b>sogetti erogatori dei corsi</b> di cui al primo periodo tra gli enti pubblici e privati competenti in materia di sicurezza stradale, <b>compresi gli enti di formazione professionale</b> e le autoscuole di cui all'articolo 123, e sono definite le modalità per lo svolgimento dei medesimi corsi e per la relativa certificazione».</p>	230	<p><b>Art. 230. Educazione stradale.</b></p> <p>Non previsto</p>



## SOSPENSIONE BREVE DELLA PATENTE E AGGRAVAMENTO DELLE SANZIONI PER CONDOTTE LESIVE DELLA SICUREZZA STRADALE

Nel caso di ritiro della patente viene concesso un termine maggiore, **quindici giorni** (rispetto ai 5 precedentemente previsti), per presentare richiesta al prefetto per ottenere un **permesso di guida limitato ad alcune ore, qualora risulti gravoso raggiungere il posto di lavoro.**

Dopo l'articolo 218-bis, viene **aggiunto l'articolo 218-ter che prevede la sospensione della patente in relazione al punteggio posseduto sulla stessa.**

L'eventuale **sanzione di sospensione della patente comminata dal Prefetto, si aggiunge alla sospensione breve**; il periodo di sospensione fissato dal Prefetto **decorre dal termine di scadenza del periodo di sospensione breve. Presupposto** per l'applicazione della sospensione breve di cui all'articolo 218-ter, **è l'identificazione del trasgressore nel momento in cui è stata commessa la violazione.** Pertanto, in caso di accertamento di violazioni da remoto o, comunque, quando non si sia proceduto al fermo del veicolo, **l'identificazione del conducente successiva** (ad esempio a seguito della comunicazione del proprietario del veicolo per la decurtazione del punteggio della patente), **non può dar corso alla sospensione breve.** L'obbligo di identificare immediatamente il conducente **non comporta** necessariamente l'obbligo di **contestare immediatamente la violazione.** Dunque, si può applicare la sospensione breve in caso di incidente in cui il conducente sia stato identificato ma la **violazione che ha commesso venga verbalizzata in un momento successivo**, dopo che sono state ricostruite le circostanze dell'incidente. Per applicare la sospensione breve nelle fattispecie individuate dalla legge, occorre che il conducente abbia **meno di 20 punti**, risultanti **dall'accertamento effettuato con una visura dell'Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida al momento della violazione. Non possono essere considerate** né le decurtazioni applicate ma **non ancora annotate e nemmeno la contestazione che si sta effettuando in quel momento** poiché non è ancora inserita nell'Anagrafe nazionale.

Nuove regole dal 14 dicembre 2024		Vecchie regole	
L. n.177/24 Art.	Testo	D.L.gs 285/92 Art.	Testo
4	1. All'articolo 218, comma 2, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:  a) al secondo periodo, le parole: «Entro il termine di cui al primo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il termine di <b>quindici giorni dal ritiro</b> »	218	<b>Art. 218. Sanzione accessoria della sospensione della patente.</b>  2. L'organo che ha ritirato la patente di guida la invia, unitamente a copia del verbale, <b>entro cinque giorni dal ritiro</b> , alla prefettura del luogo della commessa violazione. <b>Entro il termine di cui al primo periodo</b> , il conducente a cui è stata sospesa la patente, solo nel caso in cui dalla commessa violazione non sia derivato un incidente, può presentare istanza al prefetto intesa ad ottenere un permesso di guida, per determinate fasce orarie, e comunque di non oltre tre ore al giorno, adeguatamente motivato e documentato per ragioni di lavoro, qualora risulti impossibile o estremamente gravoso raggiungere il posto di lavoro con mezzi pubblici o comunque non propri, ovvero per il ricorrere di una situazione che avrebbe dato diritto alle agevolazioni di cui all'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
	b) dopo il nono periodo sono inseriti i seguenti: « <b>Nei casi di cui all'articolo 218-ter, comma 1, lettera m)</b> , la patente ritirata dall'organo accertatore è trasmessa alla prefettura del luogo della commessa violazione entro cinque giorni dalla scadenza del termine della sospensione breve applicata ai sensi del medesimo articolo. <b>Dal medesimo termine di scadenza della sospensione breve decorre il periodo di durata della sospensione fissato dal prefetto, che si aggiunge a quello previsto dall'articolo 218-ter</b> »;		Non previsto



Nuove regole dal 14 dicembre 2024		Vecchie regole	
L. n.177/24 Art.	Testo	D.L.gs 285/92 Art.	Testo
4	<p>2. Dopo l'articolo 218-bis del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è inserito il seguente:</p> <p>«Art. 218-ter (Sospensione della patente in relazione al punteggio).</p> <p>- 1. Nei confronti dei conducenti di veicoli a motore per i quali è richiesta la <b>patente di guida</b>, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, si applica altresì la <b>sanzione accessoria della sospensione della patente di guida, nella misura determinata dai commi 2 e 3, QUANDO, al momento dell'accertamento delle seguenti violazioni</b>, dall'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui agli articoli 225 e 226 risulta che il punteggio attribuito alla patente posseduta è inferiore a venti punti per effetto delle decurtazioni subite:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Mancato rispetto dei segnali di senso vietato e di divieto di sorpasso (D.L.gs 285/92, art.6, co.4, letta "b")</li><li>2) Circolazione contromano (D.L.gs 285/92, art.143, co.11)</li><li>3) Mancata precedenza (D.L.gs 285/92, art.145, co.10)</li><li>4) Passaggio con il rosso per almeno 2 volte nell'arco di 2 anni (D.L.gs 285/92, art.146, co.3)</li><li>5) Attraversamento con passaggio a livello chiuso (D.L.gs 285/92, art.147, co.5)</li><li>6) Sorpasso azzardato (D.L.gs 285/92, art.148, co. 9-bis e co. 15)</li><li>7) Mancato rispetto della distanza di sicurezza tra veicoli (D.L.gs 285/92, art.149, co.5)</li><li>8) Cambio di direzione /corsia azzardato (D.L.gs 285/92, art.154, co.7 e 8)</li><li>9) Mancato uso del casco (D.L.gs 285/92, art.171, co.)</li><li>10) Mancato uso della cintura di sicurezza (D.L.gs 285/92, art.172, co. 10 e 11)</li><li>11) Mancato uso delle lenti (D.L.gs 285/92, art.173, co.3-bis)</li><li>12) <b>Infrazioni relative ai tempi di guida e riposo</b> (D.L.gs 285/92, art.174, co.6, 7, terzo periodo, e 11 ultimo periodo)</li><li>13) Inversione del senso di marcia, circolazione su corsie destinate alla sosta (D.L.gs 285/92, art.176, co.1, lettera "b", 2, lettera "a", 5, 7 e 8)</li><li>14) Guida sotto l'effetto di alcol (D.L.gs 285/92, art.186-bis, co.2)</li><li>15) Mancata precedenza ai pedoni (D.L.gs 285/92, art.1921, co.4)</li></ol>		<p><b>Art. 218. Sanzione accessoria della sospensione della patente.</b></p> <p>Non previsto</p>
	<p>2. La sospensione breve di cui al comma 1 è disposta:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>a) per un periodo di <b>sette giorni</b>, nei casi in cui al momento dell'accertamento il conducente risulti in possesso di un punteggio inferiore a venti punti ma <b>pari almeno a dieci punti</b>;</li><li>b) per un periodo di <b>quindici giorni</b>, nei casi in cui al momento dell'accertamento il conducente risulti in possesso di un punteggio <b>inferiore a dieci punti</b>.</li></ol>		
	<p>3. Ferma restando l'applicazione delle disposizioni degli articoli 222 e 223, <b>la durata della sospensione</b> prevista dalle lettere a) e b) del comma 2 del presente articolo è <b>raddoppiata quando il conducente abbia provocato un incidente stradale</b>, compreso il caso in cui tale evento consista nella fuoriuscita dalla sede stradale senza coinvolgimento di altre persone o cose diverse dal conducente e dal suo veicolo.</p>		



Nuove regole dal 14 dicembre 2024		Vecchie regole	
L. n.177/24 Art.	Testo	D.L.gs 285/92 Art.	Testo
4	<p>2. Dopo l'articolo 218-bis del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è inserito il seguente: «Art. 218-ter (Sospensione della patente in relazione al punteggio).</p> <p>4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai conducenti titolari di patenti rilasciate all'estero che commettono alcuna delle violazioni di cui al comma 1 nel territorio dello Stato, considerando, come presupposto ai fini dell'applicazione delle medesime disposizioni, un punteggio di almeno un punto di penalizzazione nella banca dati prevista dall'articolo 6-ter del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214. Ai medesimi conducenti si applica la <b>sospensione breve di cui al comma 2, lettera a)</b>, se al momento dell'accertamento risulta nei confronti del medesimo conducente un <b>punteggio compreso tra uno e dieci punti</b>, ovvero quella di cui al comma 2, <b>lettera b)</b>, se risulta un <b>punteggio superiore a dieci punti</b>.</p>		<p><b>Art. 218. Sanzione accessoria della sospensione della patente.</b></p>
	<p>6. Le disposizioni del presente articolo si applicano solo nei confronti dei conducenti che sono stati identificati nel momento in cui è stata commessa la violazione. Qualora il ritiro della patente non sia stato effettuato per qualsiasi causa, il periodo di sospensione decorre dalla data di contestazione o notificazione del verbale di accertamento della violazione da cui la sospensione consegue.</p>		<p>Non previsto</p>
	<p>8. Chiunque circola abusivamente durante il periodo di sospensione della validità della patente prevista dai commi 2, lettere a) e b), e 3 del presente articolo è punito con le sanzioni di cui al <b>comma 6 dell'articolo 218</b>:</p> <p><i>Art. 218, comma 6. Chiunque, durante il periodo di sospensione della validità della patente, circola abusivamente, anche avvalendosi del permesso di guida di cui al comma 2 in violazione dei limiti previsti dall'ordinanza del prefetto con cui il permesso è stato concesso, è punito con la <b>sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da € 2.046 a € 8.186)). Si applicano le sanzioni accessorie della revoca della patente e del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi. In caso di reiterazione delle violazioni, in luogo del fermo amministrativo, si applica la confisca amministrativa del veicolo.</b></i></p>		



In presenza di un punteggio inferiore a 20 sulla patente di guida, **tra le 15 infrazioni che fanno scattare la sospensione breve della patente**, quella relativa al mancato rispetto di oltre il 20% dei tempi di guida e di riposo ( art. 174 C.d.S.), è sicuramente la più iniqua per la categoria.

Le critiche e diffuse condizioni della viabilità, sono in contrasto con il rispetto della normativa, e possono determinare facilmente **I SEGUENTI CASI DI “SFORAMENTO” DEI TEMPI DI GUIDA E RIPOSO:**

SOSPENSIONE DELLA PATENTE DI GUIDA – CONDIZIONI CHE NE DETERMINANO L'APPLICAZIONE

NORMA VIOLATA (art. 174 C.d.S)	INFRAZIONE (quantificazione ore)	PUNTI PATENTE POSSEDUTI	DURATA SOSPENSIONE PATENTE
<b>DURATA DEI PERIODI DI GUIDA GIORNALIERO</b>	Ore 9: $100 \times 20 =$ <b>&gt; ore 1, 48 (108 minuti)</b>	Almeno 10	7 giorni
		Inferiori a 10	15 giorni
<b>DURATA DEL TEMPO DI RIPOSO GIORNALIERO</b>	Oltre 11: $100 \times 20 =$ <b>&lt; Ore 2,12 (132 minuti)</b>	Almeno 10	7 giorni
		Inferiori a 10	15 giorni
	Ore 9: $100 \times 20 =$ <b>&gt; ore 1, 48 (108 minuti)</b> (3 volte tra 2 periodi di riposo settimanali)	Almeno 10	7 giorni
		Inferiori a 10	15 giorni
<b>DURATA DEI PERIODI DI GUIDA SETTIMANALE</b>	Ore 56: $100 \times 20 =$ <b>&gt; Ore 11,2 (662 minuti)</b>	Almeno 10	7 giorni
		Inferiori a 10	15 giorni

La durata della sospensione si estende fino al doppio (quindi, rispettivamente, per un periodo complessivo di quattordici e trenta giorni) nell'ipotesi in cui il conducente si sia reso altresì responsabile di un incidente stradale, compreso il caso in cui in tale evento NON siano coinvolte altre persone o cose



## REATO DI “OMICIDIO STRADALE”

Il reato di **omicidio stradale** è stato introdotto dalla **Legge n.41 del 23 marzo 2016** con lo **scopo di inasprire le pene e diminuire il numero dei morti sulla strada**; Pertanto non trae origine con il codice della strada ma esso **contempla i casi in cui va applicato**.

Per tale motivo si è cercato di sfruttare i lavori per rivedere i contenuti Decreto Legislativo n.285/1992, al fine di **proporre una modifica alla Legge n.41/2016**.

La nostra associazione, è ufficialmente **schierata per il rispetto delle regole e di ogni forma di legalità ma, ritiene che occorre rivedere questa norma introducendo maggiori garanzie altrimenti si rischia di determinare effetti sproporzionati nei confronti di chi non ha “provocato l’incidente ma comunque ne subisce pesanti conseguenze**.

Riteniamo che gli automatismi sono sempre sbagliati.

Il legislatore **non ha lasciato ai giudici la possibilità di calibrare anche la sanzione amministrativa in base al grado di colpa**.

In questo modo **potrebbe paradossalmente accadere che anche a fronte di una preponderante responsabilità della vittima dell’incidente, la controparte si vedrebbe comunque sospendere la patente per anni a seguito della condanna definitiva**.

Con tutti gli effetti indotti che ne derivano

A nostro parere sarebbe meglio lasciare ai giudici la possibilità di fare il loro mestiere, ossia **accertare il grado della colpa** e poter commisurare a ciò (e non alle conseguenze provocate) anche le altre sanzioni.

Al mondo che rappresentiamo, al sistema produttivo e, più in generale, al tessuto economico e sociale dell’Italia **occorre uno Stato che eserciti con semplicità il potere legislativo e con fermezza il potere giudiziario**.

**Che assicuri un contesto di piena legalità**, proteggendo le imprese da criminalità, corruzione, abusivismo, contraffazione ed assicurando il rispetto delle regole in materia di fisco, lavoro, sicurezza, ambiente e pratiche commerciali.



## I COSTI PER IL SERVIZIO DI REVISIONE PRESSO LA SEDE DELLE IMPRESE: LEGGE N.870/1986

La Legge n.177 del 25 dicembre 2024, **apporta modifiche anche alla Legge n.870/1986**, relativamente alle **spese che devono sostenere le imprese di autotrasporto per effettuare la revisione presso le loro sedi**. Di seguito si riportano le nuove previsioni introdotte.

### LEGGE N.177/2024, ART. 13: DISPOSIZIONI CONCERNENTI LO SVOLGIMENTO DI OPERAZIONI IN MATERIA DI MOTORIZZAZIONE

#### E IL CONTROLLO SULLE OFFICINE CONCESSIONARIE DEL SERVIZIO DI REVISIONE DEI VEICOLI A MOTORE

1. All'articolo 19 della legge 1° dicembre 1986, n. 870, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le operazioni di cui ai numeri 1), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11) e 12) della tabella 3 allegata alla presente legge possono essere effettuate, **a richiesta degli interessati, presso le sedi da essi predisposte, con spese interamente a loro carico**. Al personale incaricato delle operazioni di cui al presente comma, con funzione di titolare dell'attività, **sono corrisposti i seguenti importi onnicomprensivi**:

a) euro 350 lordi per ogni giornata completa di operazioni, comprensiva delle sedute antimeridiana e pomeridiana;

b) euro 175 lordi per ogni giornata di operazioni, svolta in singola seduta antimeridiana o pomeridiana;

c) euro 100 a titolo di rimborso forfetario delle spese di trasferta per ogni giornata o frazione di giornata di attività, ivi compreso il rimborso delle spese per l'utilizzo del proprio mezzo di trasporto cui il personale sia autorizzato»;

b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Al personale eventualmente incaricato dell'esecuzione di **funzioni ausiliarie e di supporto al titolare dell'attività**, con conseguente incremento del numero delle operazioni compiute in ogni giornata completa o singola seduta antimeridiana o pomeridiana, **è corrisposto il 40 per cento degli importi di cui al comma 1, lettere a) e b)**, nonché il **rimborso delle spese di cui al comma 1, lettera c)**.

1-ter. Qualora le operazioni siano eseguite in **orario di servizio antimeridiano**, al personale incaricato dell'attività, quale titolare o con funzione di supporto, è corrisposta la **sola quota riferita al rimborso forfetario delle spese di trasferta di cui al comma 1, lettera c)**. Nel caso in cui le operazioni siano eseguite in **orario pomeridiano** con parziale impegno dell'orario di servizio, al personale **incaricato dell'attività, quale titolare o con funzione di supporto, è corrisposta la quota di cui al comma 1, lettera c), riferita al rimborso forfetario delle spese di trasferta, oltre al 50 per cento della quota di competenza di cui ai commi 1, lettera b), e 1-bis**.

1-quater. **Gli oneri derivanti dalla remunerazione delle attività di cui ai commi 1-bis e 1-ter sono posti interamente a carico dei soggetti richiedenti**.

1-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 1, 1-bis e 1-ter **si applicano anche all'esercizio delle attività ispettive e di vigilanza** disposte dai competenti uffici della motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

1-sexies. Gli oneri derivanti dalla remunerazione delle attività di cui al comma 1-quinquies **sono posti interamente a carico dei soggetti destinatari delle attività ispettive e di vigilanza**»; c) i commi 2, 3, 4 e 5 sono abrogati.

2. **Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le organizzazioni sindacali**, con l'obiettivo di massimizzare il livello del servizio reso all'utenza, è disciplinato il numero delle operazioni che compongono ogni giornata completa od ogni seduta antimeridiana o pomeridiana.



**Artigiani  
Imprenditori  
d'Italia**

**FITA – Trasporti**